

(N. 1997)

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1982 (V. Stampato n. 1544)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(MARCORA)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MORLINO)**

**e col Ministro del Tesoro**

**(PANDOLFI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 luglio 1982*

**Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti  
delle sezioni specializzate agrarie**

**DISEGNI DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, è sostituito dal seguente:

« Agli esperti è dovuta, per ogni giornata di udienze, l'indennità di lire 10.000, ove il luogo nel quale esercitino le loro funzioni coincida con quello della loro residenza. Tale indennità è aumentata a lire 15.000 ove questa coincidenza non sussista.

Le indennità previste dal comma precedente sono aumentate, rispettivamente, a lire 20.000 e a lire 25.000 per gli esperti che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni. Per le missioni è dovuta una indennità di misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di primo dirigente ».

**Art. 2.**

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 260.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il predetto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.